

STATUTO

Allegato C
al Rep. 185.852
64.646

ART. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA.

È costituito, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Associazione del Terzo Settore denominato

"SCUOLA MATERNA GIOVANNI ROSSI – E.T.S."

L'Associazione ha sede legale nel comune di Ponte dell'Olio (Piacenza).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Scuola Materna Giovanni Rossi ha durata illimitata.

ART. 2 - IDENTITA'.

La Scuola Materna, già ASILO D'INFANZIA GIOVANNI ROSSI ebbe origine dall'iniziativa assunta in data 17 dicembre 1895 dalle seguenti benemerite persone: Bracchi don Stefano, Bionda Gaetano, Anguissola conte Cesare, Emanuelli don Giuseppe, Silva Giacomo, Caneva avv. Carlo, Ghizzoni dott. Vincenzo, Valdatta Giuseppe, Boselli Francesco, Passerini Giovanni, Cigala Enea, Maffi Boselli Ermelinda.

Iniziata la sua effettiva attività nel 1905, fu poi eretta in Ente Morale con Regio Decreto in data 29 agosto 1909.

In seguito, l'attività è proseguita ininterrottamente con il benefico apporto di numerose persone, che hanno consentito, con lasciti e donazioni, la creazione di un patrimonio proprio dell'Associazione.

In particolare, si segnala il munifico e continuativo contributo del Cavaliere del LAVORO Giovanni Rossi, la cui importanza è stata sottolineata con la decisione dell'Associazione di intitolare la Scuola al nome dello stesso.

Con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n° 892 del 23.12.1992 ha attribuito all'Associazione il riconoscimento della "PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO"



ART. 3 - ATTIVITA' – SCOPO.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 117/2017:

- 1) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, in particolare attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e tutti i servizi educativi e didattici connessi, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali;
- 3) ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale, e sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Scuola Materna ha lo scopo di educare i bambini del Comune di Ponte dell'Olio e zone limitrofe, che abbiano compiuto i tre anni e non siano ancora giunti all'età scolare, favorendone la crescita intellettuale, morale e fisica.

Non possono essere ammessi i bambini non vaccinati secondo le prescrizioni di Legge, né quelli per i quali si oppongano divieti di norme sanitarie.

L'ammissione dei bambini comporta il pagamento della retta di frequenza (comprensivo della refezione quotidiana) nella misura annualmente deliberata.

ART. 4 – RISORSE.

L'Istituzione provvede ai suoi fini:

- a) con le rendite derivate dal proprio patrimonio;
- b) con il ricavato delle quote annualmente sottoscritte dai soci;
- c) con sussidi e donazioni, erogazioni liberali di enti e privati;

- d) con le rette versate dalle famiglie dei bambini frequentanti la Scuola Materna.
- e) contributi di enti privati ed enti pubblici compresi i contributi riconosciuti alle scuole paritarie e quelli erogati da amministrazioni pubbliche
- f) proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale ma secondarie e strumentali

ART. 5 - PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) Dal fondo di dotazione costituito da conferimenti iniziali di denaro o in altri beni, mobili ed immobili, o in altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità.
- ~~b) Dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo~~
all'Associazione, compresi quelli dalla stessa, acquistati secondo le norme del presente statuto.
- c) Dalla parte di avanzo di gestione eventualmente destinata ad incrementare il patrimonio.
- d) Dalle elargizioni fatte da enti o da privati cittadini con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio.
- e) Dai contributi al patrimonio dell'Associazione da parte dell'Unione Europea, organismi internazionali, dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri enti.
- f) Da eredità, donazioni e legati.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui art. 7 d.lgs 117/2017



Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n.117/2017, l' Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 6 - DIVIETO DI DISTRIBUIRE UTILI.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di impiegare utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ovvero per l'aumento del patrimonio.

ART. 7 - DEI SOCI.

Possono essere soci dell'Associazione tanto persone fisiche quanto persone giuridiche. I soci si distinguono in ordinari, onorari o di diritto: ogni categoria è iscritta in apposita sezione del medesimo libro soci.

ART. 8 – SOCI ORDINARI.

Sono soci ordinari le persone che pagano annualmente la quota sociale che verrà determinata all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, la scadenza e le modalità per il versamento della quota sociale sono fissate da regolamento. La qualità di socio ordinario si perde per dimissioni, per esclusione deliberata dall'Assemblea, per decadenza a seguito di morosità protratta oltre tre mesi nel pagamento delle quote sociali ed accertata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 -SOCI ONORARI.

Sono soci onorari coloro che contribuiscono notevolmente all'incremento e miglioramento dell'Associazione rendendosi benemeriti in modo speciale per qualsiasi titolo e che diverranno dichiarati tali a maggioranza di voti all'Assemblea dei soci.

E' socio di diritto il Comune di Ponte dell'Olio.

ART. 10 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea che lo approva in via definitiva entro il 30 aprile per poi essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e le modalità previste dall'art.48 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno di esercizio a quello a cui si riferisce.

~~Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale~~
~~finanziario~~ con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. il consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio. al bilancio è allegata anche la relazione dell'organo di controllo, se nominato.

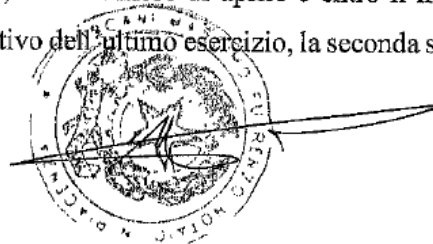
ART. 11 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, l'Organo di Controllo.

ART. 12 – ASSEMBLEA.

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata due volte all'anno, entro il mese di aprile e entro il mese di dicembre, la prima delibererà sempre sul bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio, la seconda sempre sul bilancio preventivo del prossimo esercizio.



L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente sia per la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sia per la domanda sottoscritta da almeno dieci soci.

Le Assemblee sono indette dal Consiglio di Amministrazione. All'invito va unito l'ordine del giorno delle materie da trattarsi. Le norme per portarne a conoscenza degli interessati e l'invito stesso, sono fissate da Regolamento interno.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'assemblea si tengano per teleconferenza o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, la riunione dell'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure dee trovarsi il segretario.

Alle Assemblee possono intervenire tutti i soci, il socio ordinario è ammesso al voto soltanto se in regola con il pagamento della quota sociale; ogni socio ha diritto di un solo voto.

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, della maggioranza assoluta dei membri, in seconda convocazione la riunione è valida qualsiasi sia il numero dei presenti, direttamente o per delega.

Compete all'Assemblea ordinaria la deliberazione su tutte le materie, che non sono espressamente riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Straordinaria.

All'Assemblea Straordinaria compete ricevere le eventuali modifiche del presente Statuto, poi deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo dell'Associazione e agisce nell'ambito dello Statuto e delle delibere dell'assemblea, per il perseguimento degli scopi della Scuola Materna.

Il Consiglio pone in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione fermo restando le prerogative dell'Assemblea. In particolare provvede a:

- a) approvare le modifiche dello Statuto;
- b) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo.

L'Amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri di cui quattro eletti dall'Assemblea dei soci e uno designato dal Comune di Ponte

dell'Olio. I consiglieri durano in carica tre anni continui e possono essere confermati. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere nominato dall'Assemblea soci, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione con il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti dall'elezione più recente, chiedendone la convalida alla prima Assemblea ordinaria.

ART. 14 – COMPONENTI DEL CONSIGLIO.

Il Consiglio nomina tra i suoi componenti un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere che durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi e possono essere rieletti. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio qualunque sia la carica ricoperta.

I membri del Consiglio, che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

ART. 15 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque una volta ogni quattro mesi.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

In assenza del Segretario il Consiglio lo sostituirà di volta in volta con un proprio componente.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, a cura del Segretario, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dall'estensore.

ART.16 – CONVOCAZIONI.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione si effettuano con avviso scritto e inviato al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima della data di convocazione. L'avviso contiene gli argomenti all'ordine del giorno.



ART. 17 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO.

- a) Provvede all'iscrizione dei soci.
- b) Provvede all'amministrazione e al funzionamento della Scuola Materna.
- c) Stabilisce annualmente gli esoneri nei casi di comprovata necessità delle famiglie.
- d) Delibera i regolamenti d'amministrazione, di servizio interno e del personale.
- e) Formula i bilanci annuali da sottoporre all'Assemblea.
- f) Individua le attività diverse aventi natura secondaria e strumentale alle attività di interesse generale, nei limiti di legge, nonché attività di raccolta fondi;
- g) Nomina, sospende, licenzia il personale dipendente.
- h) Autorizza le spese ed il pagamento delle medesime.
- i) Delibera sul servizio bancario designando a tale scopo un Istituto di Credito.
- j) Delibera su tutte le materie non riservate alle competenze dell'Assemblea.
- k) Convoca l'Assemblea dei Soci.

ART. 18 -ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e le seguenti altre attribuzioni:

- a) Convoca il Consiglio di Amministrazione e presiede le riunioni.
- b) Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.
- c) Nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo, nella prima riunione successiva al compimento dell'atto urgente.
- d) Presiede l'Assemblea dei Soci.

ART. 19 – ORGANO DI CONTROLLO.

L'organo di controllo è scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali e dura in carica per tre esercizi.

1 – L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Qualora siano superati i limiti di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore, esercita la revisione legale dei conti.

2 – L'Organo di Controllo monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 6-7-8 del Codice del Terzo Settore, attesta che il bilancio sociale, qualora redatto, sia conforme alle linee guida ministeriali.

3 – L'Organo di Controllo predispone una relazione ai bilanci preventivi e consultivi. Tale relazione è presentata all'Assemblea dei soci che abbia all'ordine del giorno l'espressione di voto sul bilancio consuntivo e preventivo.

4 – L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5 – Gli accertamenti eseguiti dall'organo di controllo sono riportati in apposito libro verbale.

6 – L'Organo di Controllo viene nominato dal Consiglio e confermato dall'Assemblea.

ART. 20 – REQUISITI DI ONORABILITA'.

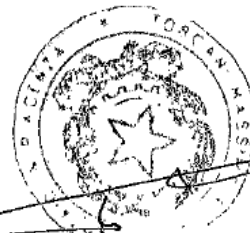
I componenti gli organi della Scuola Materna devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità professionale. Le cariche nell'ambito dell'Associazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.
- b) Sono stati condannati con sentenza irrevocabile.
- c) Sono stati condannati per reati in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo.

I componenti gli organi dell'Associazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Scuola Materna Giovanni Rossi.

ART. 21 – INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'.



Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente il Consiglio di Amministrazione:

- a) il coniuge, i parenti fino al terzo grado e affini sino al secondo grado incluso i componenti degli organi dell'Associazione.
- b) dipendenti in servizio della Scuola Materna, nonché il coniuge di detti dipendenti ed i loro parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado.
- c) Il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.
- d) I segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali nonché gli amministratori e dirigenti delle società controllate dai predetti enti.
- e) Coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito e/o movimento politico a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.

ART. 22 -LIBRI SOCIALI.

La Scuola Materna Giovanni Rossi tiene i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci membri dell'Assemblea, tenuto a cura dal Segretario.
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione tenuto a cura del Segretario.
- c) il libro dell'Organo di controllo, tenuto a cura dall'organo medesimo.
- D) registro dei volontari

I membri dell'Assemblea dei Soci e degli Organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali e di estrarne copia a loro spese, mediante richiesta scritta e motivata rivolta al Presidente.

ART. 23 – FONTI INTERNE.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dello Statuto, predispone regolamenti interni per l'attuazione di quest'ultimo.

ART. 24 – LAVORO.

La Scuola Materna Giovanni Rossi assicura il rispetto di quanto previsto dall'art.16 del Codice del Terzo Settore a proposito del trattamento normativo ed economico dei lavoratori direttamente dipendenti

ART. 25 -VOLONTARIATO.

1 – L'Associazione scuola può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell'art.17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

2 – Nel caso in cui i volontari svolgano la loro attività in modo non occasionale, l'Associazione è tenuta a registrarli in apposito registro e a provvedere alla copertura assicurativa.

3 – L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio d'Amministrazione.

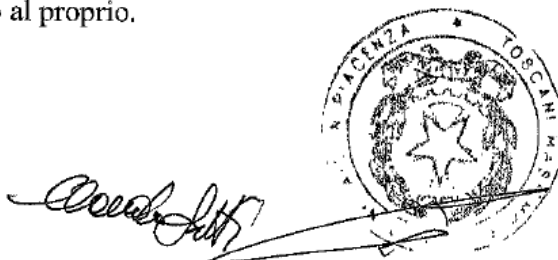
È ammissibile il rimborso autocertificato di cui all'art.17 comma 4 del Codice del Terzo Settore nei casi stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

4 – La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Scuola Materna.

ART. 26 – SCIOGLIMENTO.

L'istituzione potrà sciogliersi, per deliberazione maggioritaria dell'Assemblea Straordinaria.

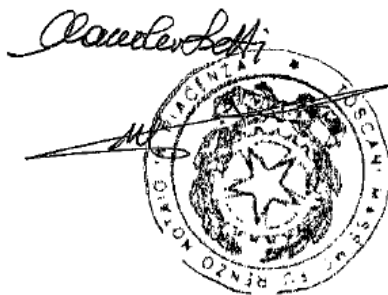
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo, avente oggetto analogo al proprio.

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Giovanni Rossi', written over a circular official stamp. The stamp features a five-pointed star in the center, surrounded by a wreath. The text 'A PIACENZA' is visible on the left side of the stamp, and 'TOSCANA' is on the right. The bottom part of the stamp is partially obscured by the signature.

ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI.

1 – Il Consiglio di Amministrazione e gli organi da questi nominati rimangono in carica anche dopo la loro scadenza e fintanto che non siano rinnovati.

2 – Per le materie non contemplate e non previste dal presente Statuto si applicano le norme del Codice del Terzo Settore. Per quanto non previsto, ed in quanto applicabile, si applicano le norme del Codice Civile.



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 82/2005.

Piacenza, cinque agosto duemilaventiquattro.

Firmato Massimo Toscani Notaio.

"Firma digitale"